

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente -  
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -  
Dott. VALLE Cristiano - rel. Consigliere -  
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -  
Dott. TASSONE Stefania - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. xxxxx/2020 R.G. proposto da:

**FIDEIUSSORE;**

- ricorrente -

contro

**SERVICER**, quale mandataria di **Omissis Srl;**

- controricorrente -

e contro

**TERZO ACQUIRENTE;**

- intimata -

avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di LECCE n. xxx/2020 depositata il 05/03/2020.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 20/04/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione la **CESSIONARIA** conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi **FIDEIUSSORE**, quale fideiussore, con riferimento a un rapporto di conto corrente originariamente acceso con la **BANCA Spa** in favore della **DEBITRICE Srl**, quale debitore garantito, per sentire dichiarare la nullità e l'inefficacia ai sensi dell'art. 1414 c.c., o, in subordine l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di vendita di un appartamento per civile abitazione, sito in (Omissis), con annessi cantina e box per autovettura, in favore di **TERZO ACQUIRENTE**.

Il Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio delle parti, rigettava la domanda.

La sentenza era impugnata dalla **OMISSIS Srl**, già **CESSIONARIA**.

La Corte d'Appello di Lecce, nel ricostituito contraddittorio con **FIDEIUSSORE** e **TERZO ACQUIRENTE**, con sentenza n. xxx del 5/03/2020, accoglieva l'appello proposto e per l'effetto dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'appellante dell'atto di compravendita dell'immobile sito in (Omissis).

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a due motivi di ricorso, **FIDEIUSSORE**

Resiste con controricorso la **CESSIONARIA DELLA CESSIONARIA**, subentrata all'**OMISSIS Srl**, già **CESSIONARIA**, cessionaria del credito contestato.

**TERZO ACQUIRENTE**, parte delle precedenti fasi del giudizio, è rimasta intimata.

La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 20/04/2023, per la quale il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memorie di parte.

Il collegio riservava deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., comma 2.

#### Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono i seguenti.

Il **PRIMO MOTIVO** pone censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, artt. 2901, 2697, 1260 e 1264 c.c. nonché dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost. per nullità della sentenza, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la Corte d'Appello ha omesso di esaminare il contenuto della pubblicazione della cessione dei crediti in blocco.

Il **SECONDO MEZZO** deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., comma 3, e, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e dell'art. 111 Cost., per nullità della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove la Corte d'Appello ha omesso di esaminare l'obbligazione assunta dall'odierno ricorrente riguardo la cd. "convenzione privata ed atto di transazione" con la quale si procedeva all'eliminazione e (o) all'estinzione delle obbligazioni esistenti alla data della transazione medesima.

In ordine al primo motivo, che si incentra sulla ritenuta adeguatezza, da parte della sola Corte d'appello, della documentazione depositata in primo e secondo grado dall'**CESSIONARIA**, e quindi dall'**CESSIONARIA DELLA CESSIONARIA**, a comprovare che il credito della **BANCA Spa** nei confronti del **FIDEIUSSORE** era stato oggetto di cessione, deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023 Rv. 666807 - 02 e in precedenza Cass. n. 31188 del 29/12/2017 Rv. 646585 - 01) nel senso che: "In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità

asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

La Corte territoriale ha, nel caso di specie, ritenuto che il credito nei confronti della **DEBITRICE Srl** rientrasse nella categoria dei crediti contestati e che la cessione comprendesse, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., anche la fideiussione, in quanto la detta norma richiama i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati e comunque esistenti.

L'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine all'effettiva cessione del credito, garantito da **FIDEIUSSORE**, da parte di **BANCA Spa** alla **CESSIONARIA**, poi **Omissis Srl**, e quindi alla **CESSIONARIA DELLA CESSIONARIA**, non è adeguatamente inciso dalla generica censura della difesa del ricorrente, potendosi, pertanto, ritenere legittimata la cessionaria all'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti del **FIDEIUSSORE**, quale originario fideiussore del debito nei confronti della **BANCA Spa** con riferimento alla **DEBITRICE Srl**.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, rigettato.

Il secondo motivo di ricorso, concernente l'omesso esame della convenzione a mezzo della quale **FIDEIUSSORE** si impegnava a rimborsare alla sua ex compagna **Omissis** la somma da questa spesa per l'acquisto di un immobile in comune, in vista del futuro, e poi non intervenuto, matrimonio, è del pari infondato.

La Corte territoriale ha ampiamente motivato sul punto, affermando che detta convenzione, in quanto priva di un riferimento temporale specifico, non poteva essere assunta a elemento giustificativo dell'esistenza di un debito scaduto, evidenziando, di contro, come l'obbligo di rimborso della somma mutuata in favore della **Omissis** fosse stato assunto contestualmente all'atto di vendita dell'immobile assoggettato a revocatoria.

Deve, per mera completezza espositiva, affermarsi che, secondo le più recenti pronunce di questa Corte, alle quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità (Cass. n. 2552 del 27/01/2023 Rv. 666543 - 01) è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza di per sé sola escludere la sussistenza dell'evento di danno, dovendosi comunque vagliare da parte del giudice di merito l'eventuale (in)sufficienza del residuo patrimonio del debitore a garantire le ragioni creditorie.

La Corte d'appello di Lecce ha, inoltre, compiutamente motivato sulla conoscenza in capo all'acquirente **TERZO ACQUIRENTE** del pregiudizio che veniva arrecato alle ragioni dei creditori, evidenziando che l'immobile da ella acquistato era l'unico cespite immobiliare di **FIDEIUSSORE**, e che ella, in quanto coniuge di **D.D.**, fratello dell'alienante, poteva ben essere a conoscenza della situazione di crisi in cui si trovava la società **DEBITRICE Srl**, garantita dalla fideiussione prestata dal **FIDEIUSSORE**.

Il secondo motivo è, pertanto, infondato.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, valutata l'attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate, come in dispositivo, in favore della controricorrente.

Nulla per le spese nei confronti di **TERZO ACQUIRENTE**, rimasta intimata.

Il rigetto del ricorso comporta che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

#### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

#### **Conclusioni**

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione III civile, il 20 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2023

EX PARTE